

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
(Provincia di Reggio Emilia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO DELLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Rep. n. **N°597**

Il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con la presente convenzione, tra i signori:

- il **COMUNE DI CARPINETI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Leonilde Montemerli, autorizzato con deliberazione consiliare n. 13 in data 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI CASINA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gianfranco Rinaldi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 9 in data 19.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gian Luca Marconi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 15 in data 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI TOANO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Michele Lombardi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 8 in data 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI VETTO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Sara Garofani, autorizzato con deliberazione consiliare n. 14 in data 21.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il **COMUNE DI VILLA MINOZZO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luigi Fiocchi, autorizzato con deliberazione consiliare n. 12 in data 22.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO** rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig.ra Sara Garofani, autorizzato con deliberazione consiliare n. 10 in data 31.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio n. 594 del 20.1.2014, i comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano", in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e all'art.19 della L.R. 21/2012;
- lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore il 14.2.2014 e l'Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;
- ai sensi dell'art. 7, comma 3 bis, della L.R. 21/2012, come modificato dalla L.R. 9/2013, gli obblighi previsti dal comma 3 del medesimo art. 7 sono sospesi per i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto fino al termine del procedimento legislativo di fusione in corso;
- i Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dall'1.04.2014, ai sensi del combinato disposto dell' art..7, co.4, L.R.21/2012 e dell'art.1 L.R.23/2013;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione relativa alla gestione del personale, approvando nel contempo lo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano, per brevità d'ora innanzi Unione, delle funzioni relative alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare il conferimento comprende l'organizzazione e la gestione e l'esercizio di tutte le funzioni, le competenze e le attività in materia di Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology -ICT) dei Comuni e dell'Unione. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ricomprese le seguenti attività:

- Promozione e implementazione dell'**e-government** ovvero dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che utilizzano tecnologie informatiche e che mirano alla **dematerializzazione** e allo sviluppo del procedimento amministrativo telematico.
- Promozione, implementazione e sviluppo dell'erogazione dei servizi per cittadini e imprese tramite i portali comunali, il portale dell'Unione e tramite tecnologie di comunicazione multicanale;
- Sviluppo di un unico nodo tecnologico, relazionale e partecipativo, nell'ambito della Community Network della Regione Emilia Romagna e della Rete Provinciale;
- Attuazione dei piani e delle direttive nazionali e regionali di sviluppo informatico;
- Approvazione e sottoscrizione di accordi e intese con altri Enti, funzionali alla partecipazione dei Comuni convenzionati e dell'Unione ai piani di sviluppo telematici territoriali di attuazione del piano nazionale per l'e-government, a concorsi e bandi per accedere a finanziamenti sovracomunali;
- Pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT), nonché supporto nell'attività di avvio di questi;
- Sviluppo dell'infrastruttura tecnologica del CED sovracomunale che costituisce il Centro Servizi per l'erogazione di applicazioni, memorizzazione e condivisione di dati;
- Formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici;
- Redazione dei piani di sviluppo informatico;
- Armonizzazione e omogeneizzazione dei sistemi informativi gestionali dei Comuni aderenti;
- Diffusione e sviluppo di sistemi open source e delle attività di riuso del software nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;
- Realizzazione e gestione di infrastrutture tecnologiche, reti dati, fonia, apparati, banche dati, applicativi software, approvvigionamento licenze software, formazione informatica e consulenza nel settore dell'informatica;
- Promozione e supporto di azioni di soggetti pubblici o privati volte all'abbattimento del Digital Divide;
- Consulenza e supporto nella applicazione del Codice della Amministrazione Digitale e del rispetto delle norme sulla informatizzazione della PA in genere;
- Supporto ai Comuni associati nella redazione dei piani di sicurezza inerenti le strumentazioni informatiche e il trattamento dei dati;
- Progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati e documentali

per funzionalità di sicurezza e funzionali;

- Definizione degli standard strutturali e applicativi a cui devono attenersi gli utilizzatori e i fornitori dei sistemi informatici.
- 2) Sono attribuite all'Unione tutte le funzioni preordinate alla gestione delle attività sopra individuate, attualmente gestite dai singoli Comuni.
 - 3) Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel **progetto organizzativo** a valenza triennale costituito di un progetto specifico, relativo all'anno 2014, contenente anche il bilancio preventivo del servizio, che deve essere approvato dalla Giunta dell'Unione entro il 30 aprile 2014; per gli anni successivi, il progetto verrà dettagliato nelle azioni e nei preventivi annuali di gestione del servizio e annualmente approvato dalla Giunta dell'Unione.
 - 4) Il conferimento della funzione in capo all'Unione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l'unicità di conduzione del servizio e la progressiva armonizzazione e razionalizzazione degli strumenti informatici impiegati dai Comuni e dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni.
 - 5) Altre attività o particolari flussi funzionali o progetti specifici, che particolari normative di settore, prassi applicative, orientamenti giurisprudenziali riconducano al Servizio in parola, potranno essere integrate in un successivo momento.
 - 6) Nell'ambito delle funzioni definite dalla presente convenzione, potranno essere delegate all'Unione, da parte dei singoli Comuni aderenti, attività straordinarie e progetti speciali, previa autorizzazione della Giunta dell'Unione, le cui spese saranno a carico dell'ente richiedente, al di fuori dei criteri di riparto stabiliti dalla presente convenzione.

ART. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

- 1) Il Conferimento all'Unione delle funzioni e dei relativi flussi di attività di cui all'art. 1 decorre a far data dal 1° aprile 2014, nei modi specificati nei preventivi delle gestioni approvati annualmente dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione. Il conferimento dei procedimenti deve essere recepito negli atti organizzativi dei singoli Comuni.
- 2) L'Unione assume tutte le competenze e le funzioni delegate dai Comuni, comprensive dei flussi di attività enucleati all'art. 1, subentrando nei rapporti attivi e passivi che i singoli Comuni hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite, nel rispetto di quanto previsto dal progetto organizzativo iniziale del servizio e dei progetti preventivi annuali di gestione.
- 3) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale e politica relativi alle funzioni conferite.
- 4) I competenti Organi dell'Unione possono adottare, già dalla data di sottoscrizione della presente convenzione da parte dei Comuni, tutti gli atti propedeutici ad assicurare la continuità dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
- 5) Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per le funzioni ed i moduli conferiti.
- 6) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di progetto organizzativo del servizio adottato dalla Giunta, che viene adeguato nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.
- 7) L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, con personale proprio e attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
- 8) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni,

attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

- 9) L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 4 e 7 della presente convenzione.
- 10) Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando al servizio oggetto della presente convenzione, i regolamenti di funzionamento in vigore nei Comuni aderenti.

ART. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

- 1) I Comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1.
- 2) Il trasferimento e/o comando del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dei Comuni, avviene all'atto del conferimento o successivamente sulla base della programmazione prevista nel progetto organizzativo iniziale e in sede di approvazione dei preventivi annuali di gestione, nel rispetto della normativa vigente.
- 3) Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
- 4) Il trasferimento da Enti terzi avviene secondo modi, norme e regole fissate da apposita convenzione. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente, nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, previo accordo con i Comuni aderenti.
- 5) I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data prevista ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione.
- 6) Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dell'Unione e dei Comuni provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
- 7) La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio Informatico Associato vengono annualmente determinati con il relativo progetto annuale di gestione e coordinati con gli strumenti di pianificazione delle risorse dell'Unione, le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4 – SEDE

- 1) La sede del servizio è presso la sede dell'Unione. Presso ognuno dei sei Comuni aderenti l'Unione potrà essere attivo un referente.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI

- 1) L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i

programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese di investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

- 2) La proposta di bilancio preventivo di servizio di cui al comma 1, dovrà essere approvata da parte dei singoli Comuni aderenti per il conseguente recepimento nella predisposizione dei relativi documenti di programmazione economico-finanziaria.
- 3) L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
- 4) L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno entro il 31 agosto ed il 31 ottobre lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definitivi, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente concordato e coordinato con gli stessi strumenti di pianificazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno essere tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.
- 5) Per le attività del servizio sarà redatto un programma preventivo di gestione annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari.
- 6) Il Servizio Informativo Associato adotterà ogni strumento idoneo ad assicurare flussi informativi e forme di consultazione adeguate con i Comuni aderenti, secondo principi di cooperazione e collaborazione finalizzati ad assicurare una amministrazione funzionale e trasparente.
- 7) I trasferimenti statali, regionali provinciali e comunitari destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi, misure o investimenti già attuati dai singoli comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie restano di competenza dei Comuni.

ART. 6 - RIPARTO DELLE SPESE

- 1) Le spese del Servizio sono rappresentate da costi diretti e costi indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelli necessari per la gestione dei singoli progetti. I costi diretti sostenuti dall'Unione per attività che riguardano i singoli comuni sono posti a carico dell'amministrazione interessata.
- 2) Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono delle attività rese dal Servizio in una quota definita in base agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative la cui modalità potrà essere definita di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sentiti i Comuni di volta in volta interessati. Ulteriori criteri di ripartizione potranno essere concordati annualmente nell'ambito del progetto preventivo di gestione.
- 3) La quota dei singoli Enti va versata all'Unione in due rate anticipate la prima entro il 31 marzo e il saldo entro il 30 ottobre.
- 4) In sede di riparto delle spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si operano compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego. Analoghe compensazioni si operano per i Comuni che abbiano messo a disposizione sedi/attrezzature/beni o procedure per il Servizio. In tal caso l'importo dell'equivalente da compensare è definito anticipatamente negli atti che autorizzano/concedono

l'utilizzo delle sedi/attrezzature/beni o procedure.

ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

- 1) L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- 2) Gli immobili o la porzione di essi ed i beni mobili, le infrastrutture ICT, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni, le procedure ed ogni altro mezzo necessario, già di proprietà o a disposizione dell'Unione;
- 3) Eventuali attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni, infrastrutture ICT ed ogni altro mezzo necessario concesse in uso gratuito dai Comuni conferenti sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
- 4) Eventuali arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, strumentazioni, infrastrutture ICT ed ogni altro mezzo necessario acquisite presso terzi sulla base del progetto organizzativo del servizio e dei bilanci previsionali di gestione dello stesso.
- 5) Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di apposita intesa tra la Giunta dell'Unione e la Giunta del Comune concedente.
- 6) A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie oggetto della presente convenzione.
- 8) Salvo diversa decisione della Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
- 9) L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
- 10) L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.
- 11) La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi dai Comuni all'Unione è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione è a carico dell'Unione.

ART. 8 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

- 1) L'Unione può procedere ad effettuare investimenti, necessari ad adeguare l'infrastruttura ICT alle proprie esigenze ed a quelle dei Comuni aderenti.
- 2) La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione rimane in capo dell'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto ed in nome dei singoli Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente la titolarità del bene correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.
- 3) Le spese di investimento per l'acquisto di beni per loro natura indivisibili, il cui utilizzo è destinato all'Unione, sono poste a carico del bilancio dell'Unione stessa e ripartite tra i Comuni in base a criteri definiti nella singola programmazione della spesa. I suddetti beni entrano a far parte del patrimonio dell'Unione.

- 4) I costi per i canoni di manutenzione relativi ad hardware e software del singolo Comune aderente all'Unione, sono interamente imputate al bilancio del Comune interessato. Viceversa i costi per i canoni di manutenzione relativi ad hardware e software riferiti a tecnologie indivise ed impiegate anche dall'Unione, sono poste a carico del bilancio dell'Unione stessa e ripartite tra i Comuni in base a criteri di riparto definiti nell'atto di programmazione della spesa, in relazione all'utilizzo e/o al criterio di ripartizione generale di cui al precedente art. 6.

ART. 9 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

- 1) In relazione alle proprie capacità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.
- 2) Il relativo costo sarà a carico di tali enti richiedenti, e sarà comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dal Consiglio dell'Unione su proposta del Responsabile del Servizio tenuto conto del tempo necessario ad erogare i servizi e degli oneri sostenuti, anche a causa dell'eventuale diverso assetto organizzativo del Servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
- 3) Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla presente convenzione.

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1) La presente convenzione decorre dal 1° aprile 2014, avrà effettiva operatività entro il 31.12.2014 e durata di anni 5.
- 2) I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione al fine di coordinarla con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione, eventualmente intervenute.

ART. 11 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

- 1) Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione opera per l'esercizio finanziario successivo e deve essere deliberata entro il 30 giugno dell'esercizio precedente e comunque assicurando il rispetto delle esigenze di coordinamento di cui all'art. 5 comma 2 della presente convenzione. Il recesso non può avvenire per frazioni di esercizio finanziario.
- 2) La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca possono essere trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto previsto il consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi dal Consiglio dell'Unione.
- 3) Tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso tornano in suo a detto Comune (salvo diversi accordi). Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante restano invece all'Unione.
- 4) Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati per le materie retrocesse esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso vengono trasferiti a quest'ultimo anche i relativi oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro residuo ancora in capo all'Unione relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo con vincolo di

destinazione in capo all'Unione.

- 5) Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
- 6) La titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocati per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità d'utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
- 7) Il recesso di un Comune non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

- 1) La titolarità di tutti i dati attinenti alle funzioni ed ai servizi conferiti è condivisa tra l'Unione ed i singoli Comuni aderenti.
- 2) L'Unione si obbliga al trattamento dei dati sensibili di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
- 3) L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- 4) Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di cui al comma 1, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

ART. 13 – CONTROVERSIE

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni aderenti alla presente convenzione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente testo, deve essere prioritariamente ricercata in via bonaria, all'interno della Giunta dell'Unione.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – RINVIO


- 1) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.


ART. 15 – REGISTRAZIONE

- 1) Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO DEL COMUNE DI CARPINETI
(Leonilde Montemerli)





IL SINDACO DEL COMUNE DI CASINA
(Gianfranco Rinaldi)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
(Gianluca Marconi)




IL SINDACO DEL COMUNE DI TOANO
(Michele Lombardi)



IL SINDACO DEL COMUNE DI VETTO
(Sara Garofani)

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLAMINOZZO
(Luigi Fioschi)



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
(Sara Garofani)